MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONSO
Via Rosselle, 12 – 35040 PONSO
Tel. 0429-95095 C.F. 82006530289
e-mail: PDIC831009@istruzione.it - sito: www.ic-ponso.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO d' ISTITUTO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno mercoledì 16 marzo 2022 nei locali dell'ufficio di Dirigenza dell'Istituto Comprensivo di Ponso,
VISTA l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto sottoscritta in data 9 febbraio 2022;
VISTO che l'ipotesi del Contratto, corredata dalla Relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa è stata inviata ai Revisori per il previsto parere in data 10 febbraio 2022;
VISTO che a tutt'oggi i Revisori non hanno sollevato alcun rilievo

VIENE STIPULATO IN VIA DEFINITIVA

Il presente Contratto Integrativo di Istituto per l'a.s. 2021/22.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico	Nicola Soloni	__firmato_____

PARTE SINDACALE

R.S.U.	Rinaldo Tiziana	__firmato_____
	Fraccarollo Marina	__firmato_____
R.S.A	Marigo Paola	__firmato_____

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	CGIL……
	CISL ……
	UIL ……
	SNALS……

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/22.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. La vigenza temporanea in particolare non interviene per la parte economica (TITOLO QUARTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO) in quanto annualmente dovrà essere sottoscritto un nuovo accordo con decorrenza dal 1 settembre.
4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto di istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
5. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali (D.S. – R.S.U.- OO.SS. Territoriali).
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
   a. Contrattazione Integrativa
   b. Informazione preventiva
   c. Informazione successiva
   d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

a) Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
b) Il Dirigente, sentita la RSU, indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro

con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

c) L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
d) Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 4 bis – Apertura del confronto

a) Il Dirigente può proporre alla RSU ed ai sindacati l'apertura del confronto, contestualmente all'invio dell'informazione (Art. 6). Le materie di confronto sono contenute nell'art. 22, comma 8, lett. b (orario del personale e individuazione dello stesso per le attività da retribuire; assegnazione alle sedi di servizio; fruizione dei permessi per l'aggiornamento; promozione della legalità, …)
b) RSU e Sindacati a seguito dell'informazione – entro 5 gg – possono chiedere il confronto e di conseguenza il Dirigente deve convocare l'incontro (Art. 6).
c) Il periodo del confronto non può essere superiore a 15 gg (Art. 6) ed al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
d) Nel periodo del confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso (Art. 8).

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'art. 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'art. 9, comma 4; dall'art. 33, comma 2; dall'art. 34, comma 1; dall'art. 51, comma 4, dall'art. 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/2009, nonché da ogni altra materia previste da norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; la contrattazione collettiva integrativa di istituto non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
4. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni delle vigenti norme del CCNL indicate accanto ad ogni voce:
   a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art.6, co.2, lett.j);
   b) attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art.6, co.2, lett.k);
   c) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art.6, co.2, lett. l);
   d) compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9, co.4);
   e) compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art.33, co.2);
   f) compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art.34, co.1);
   g) modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art.51, co.4);
   h) indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art.88, cc.1 e 2).

Art. 6 - Informazione preventiva

Sono oggetto di informazione preventiva:

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009:

a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
   a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
   b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato in ogni plesso, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, un locale della scuola secondaria di primo grado "A.G.Roncalli" di Ponso per la propria attività sindacale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione e il controllo.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e il rispetto del normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
   Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, per garantire i servizi essenziali di cui al precedente comma è indispensabile la presenza di:
   - 1 collaboratore scolastico per plesso;
   - 2 assistenti amministrativi o 1 assistente amministrativo e il D.S.G.A.

   La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico in base ai turni di servizio.

Art. 10 - Contingenti minimi del personale A.T.A. in caso di sciopero

1. Ai sensi dell'accordo "sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero" per il comparto Istruzione e Ricerca siglato il 2 dicembre 2020, le prestazioni essenziali da garantire in caso di sciopero sono quelle relative alle:
   a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
   a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
   a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.
   d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.
2. Per la determinazione dei contingenti minimi in caso di sciopero si rinvia al Protocollo d'Intesa sottoscritto con le OO.SS..

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima. Per il corrente anno scolastico il monte ore è pari a 35 ore e 42 minuti.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno tre giorni di anticipo.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 13 - Obblighi del dirigente scolastico in materia di sicurezza

1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha gli obblighi in materia di sicurezza individuato ai sensi del D. L. vo 81/2008.

Art. 14 - Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art. 15 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. La RSU deve dare comunicazione per iscritto al Dirigente dell'avvenuta designazione o non designazione dell'RLS.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 16 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
   - addetto al primo soccorso
   - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formate attraverso specifici corsi. Per il personale ATA le ore di formazione, se effettuate al di fuori dell'orario di servizio sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 17 – Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a) stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
b) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
c) stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
d) eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti.

Per l'a.s. 2021/22 le risorse di cui al presente comma sono analiticamente descritte nell'allegato 1 – ATTO DI COSTITUZIONE DEL FONDO - e tengono conto:

a. dei fondi assegnati dal MIUR e comunicati con la nota n. 21503 del 30 settembre 2021;
b. delle economie accertate sui fondi non utilizzati negli anni precedenti; le economie provenienti da attività finanziate con apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnate solo per le medesime attività se ancora svolte, salvo che non fosse esplicitamente previsto che i risparmi potessero essere utilizzati anche per altri fini;
c. delle note prot. n. 27946 e n. 27947 dell'1 dicembre 2021 con le quali, a seguito di apposita rilevazione, sono stati assegnati all'Istituto rispettivamente € 4.022,07 ed € 4.818,92 lordo dipendente. Tali somme sono destinate al pagamento dell'indennità al sostituto DSGA negli a.s. 2018/19 e 2019/20. Nell'a.s. 2019/20 al sostituto DSGA erano state liquidate sia la parte variabile, sia la parte fissa; nell'a.s. 2018/19 al sostituto DSGA era stata liquidata solo la parte variabile, pari ad € 3.360. Una quota parte della somma va, dunque, destinata alla liquidazione della parte fissa, pari ad € 943,60. "Qualora l'istituzione scolastica avesse già provveduto a remunerare il personale interessato per il lavoro svolto, le risorse finanziarie assegnate potranno essere ricontrattate senza vincolo originario di destinazione".

Art. 18 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) sono stimati pari a:

a1. Miglioramento offerta formativa – Fondo Istituzione Scolastica	€	35.726,63
a2. Economie a.s. 2020/21 FIS Docenti	€	2.110,61
a3. Economie a.s. 2020/21 FIS A.T.A.	€	1.350,00
b. Funzioni strumentali al POF	€	3.287,04
c. Incarichi specifici del personale ATA	€	2.157,58
d1. Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti	€	1.645,11
d2. Economie a.s. 2020/21 ore eccedenti	€	1.499,23
e1. Attività complementari di educazione fisica	€	832,31
e2. Economie a.s. 2020/21 attività di educazione fisica	€	1.289,43
f1. Aree a rischio e contro emarginazione scolastica	€	1.478,30
f2. Economie a.s. 2020/21 aree a rischio	€	318,40
g. Valorizzazione del personale scolastico	€	8.994,52
h. Indennità di sostituzione del DSGA	€	7.897,39
Totale (comprese economie)	**€**	**68.586,55**

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 19 - Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale ed i risultati conseguiti.

Art. 20 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione scolastica

Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il Fondo d'Istituto e con altre risorse che si sono rese disponibili da altri finanziamenti, in base al compenso orario definito dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 2006-09.
Al termine dell'anno scolastico è comunque effettuata una verifica dell'attività svolta nell'ambito della valutazione finale del PTOF con l'effettiva quantificazione oraria.
Di ogni attività svolta, specificatamente se finanziata in tutto o in parte con i contributi volontari dei genitori, dovrà essere fornita una dettagliata rendicontazione in termini di risultati attesi e raggiunti, oltre che di risorse impegnate.
Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro per il personale docente, mentre per il personale ATA può essere corrisposto anche per intensificazione della prestazione nell'ambito del proprio orario di servizio.
Sono previsti compensi forfettari e riferiti sia alla quantità che alla qualità degli incarichi affidati.

Da un controllo emerge che la parte fissa, pari ad € 943,60, non è stata pagata al sostituto DSGA negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18. Si conviene che la quota parte di € 1.887,20 dell'importo al punto h. venga utilizzata a tal fine; la parte rimanente viene contrattata come specificato in seguito.
Si conviene che la risorsa finanziaria relativa all'avanzo del FIS a.s. 2020/21, venga assegnata a Docenti e A.T.A. secondo le rispettive economie.
Come previsto dall'art.3 della Sequenza Contrattuale A.T.A. del 25/07/2008 del C.C.N.L. del Comparto scuola valido per il quadriennio 2006-2009 viene accantonata la quota per la retribuzione dell'Indennità di Direzione.
Per assicurare un'equilibrata ripartizione tra il personale docente ed il personale A.T.A., si conviene di suddividere la restante quota secondo la seguente modalità:

70% personale Docente
30% personale ATA.

Salvo eventuali particolari esigenze che dovessero emergere in sede di contrattazione integrativa per l'a.s. successivo, le somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo, con la medesima destinazione assegnata con il presente contratto integrativo.

Art. 21 - Conferimento degli incarichi

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, da parte del Collegio dei Docenti e del Dirigente Scolastico.

Art. 22 - Attività retribuite con il fondo dell'Istituzione scolastica

Si rinvia alla successiva sezione relativa alla Parte economica.

TITOLO QUINTO – SCIOPERI

Art. 25 – Norme comuni

In occasione dello sciopero il dipendente, personale A.T.A. e docente:

- è libero di dichiarare o di non dichiarare se aderisce o non aderisce allo sciopero;
- chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile;
- chi dichiara volontariamente la propria scelta non può poi cambiare idea;
- chi ha il giorno libero o il plesso è chiuso (per giorno di chiusura settimanale o per festa patronale) non può essere obbligato a manifestare le proprie intenzioni e non può comunque perdere la retribuzione, né può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.

Volontariamente può dichiarare la sua adesione allo sciopero;

- **chi sciopera:** non deve fare nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero;
- **chi non sciopera**:
  1. deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste;
  2. può essere obbligato dal Dirigente a cambiare orario, a prestare servizio, con compiti di sorveglianza e/o attività di discussione su tematiche generali, in classi che non sono le sue, e ad essere presente nell'Istituto sin dalla prima ora;
  3. non può essere chiamato a prestare servizio per un numero di ore eccedente quello previsto né può essere tenuto a disposizione per l'intera giornata;
  4. qualora le lezioni dovessero essere sospese, è tenuto a presentarsi nel plesso in cui svolge la sua attività ed a rimanervi per l'intero arco orario previsto per quel giorno a suo carico;
  5. qualora il plesso fosse chiuso, è tenuto a presentarsi nella sede centrale, firmare il foglio di presenza ed a rimanervi per l'intero arco orario previsto per quel giorno a suo carico.

Art. 26 – Sciopero personale scolastico

Il personale A.T.A. e docente non aderente allo sciopero dovrà accogliere tutti gli alunni entrati nella scuola anche se non appartenenti alla propria classe, modificando, se necessario, il proprio orario di lavoro per quella giornata al fine di garantire la copertura oraria necessaria.

Il Capo di Istituto potrà disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio quel giorno.
In caso di soppressione della mensa e/o del servizio pomeridiano gli insegnanti e i collaboratori scolastici impegnati in tali periodi dovranno essere presenti, con la massima puntualità per esigenze organizzative, alle ultime ore del mattino (o alle prime se le ultime sono già di normale servizio) in base al numero di ore che dovrebbero aver avuto nel pomeriggio (compresa l'eventuale mensa).
Chi non sarà presente senza aver dato comunicazione di eventuali ritardi imprevisti verrà considerato scioperante.
Il responsabile di plesso, o in sua assenza il docente con più anzianità di servizio, visto il numero degli insegnanti presenti, farà entrare le classi per le quali si può garantire la copertura oraria necessaria.
Nelle classi che saranno fatte entrare avranno priorità di insegnamento gli insegnanti delle classi stesse; nel caso in cui l'insegnante dovesse entrare in una classe non sua svolgerà compiti di sorveglianza e/o attività di discussione su tematiche generali e nel registro scriverà "discussione su …..".
Il numero massimo di alunni (anche di classi diverse) che ciascun insegnante potrà avere è di 29 alunni. Gli alunni potranno essere affidati alla sorveglianza dei collaboratori scolastici per il tempo strettamente necessario.
I collaboratori scolastici non aderenti allo sciopero e/o assemblea sindacale potranno essere utilizzati su altri plessi.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, **il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente**, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

DURATA DELL'INTESA

Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.
Su richiesta motivata di una delle Parti le intese possono essere sottoposte a integrazione e/o modifiche. In caso di controversia su una della materia oggetto di esame e possibile intesa, si farà ricorso alle procedure per la conciliazione previste dall'art. 2 del C.C.N.L. 2006/09.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONSO
Via Rosselle, 12 – 35040 PONSO
Tel. 0429-95095 C.F. 82006530289
e-mail: PDIC831009@istruzione.it - sito: www.ic-ponso.it

CONTRATTO COLLETTIVO 2021/22 : PARTE ECONOMICA

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico	Nicola Soloni	__firmato_____

PARTE SINDACALE

R.S.U.	Rinaldo Tiziana	__firmato_____
	Fraccarollo Marina	__firmato_____
R.S.A	Marigo Paola	__firmato_____

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	CGIL	……
	CIS	…..……
	UIL	……
	SNALS	……

CAPO I – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 1 - Accordo annuale

All'inizio di ogni anno scolastico vengono determinati i criteri e le modalità per l'assegnazione del salario accessorio, sulla base del presente contratto e dei contratti di livello superiore.
Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà alla verifica dell'accordo annuale.

Art. 2 – Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
- gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal Ministero;
- eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
- altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
- eventuali contributi finalizzati dei genitori.

Art. 3 – Suddivisione delle risorse

La suddivisione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica tra le diverse figure professionali e i diversi ordini e gradi (o indirizzi) avviene sulla base delle attività aggiuntive e/o extracurricolari stabilite dal PTOF.

Art. 4 – Conferimento degli incarichi

Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Art. 5 – Individuazione

Il Dirigente Scolastico individua il personale da utilizzare nelle attività aggiuntive sulla base dei seguenti criteri:
- professionalità in rapporto alle attività da svolgere;
- disponibilità espressa dagli interessati.

TITOLO I - FONDO DI ISTITUTO

CAPO II : SUDDIVISIONE ED ASSEGNAZIONE DEL FONDO

Art. 6

Dal Fondo d'Istituto viene tolta la quota variabile relativa all'indennità di Direzione spettante alla D.S.G.A. determinata in base alla tabella 9 allegata al CCNL 29/11/2007 (rideterminata dall'art. 3, co. 2, della Sequenza contrattuale del 25/07/2008), nonché l'indennità di direzione per sostituto D.S.G.A. come di seguito specificato:

Particolari tipologie di istituzioni scolastiche	Parametro finanziario	Valore annuo lordo dipendente	N.	Totale lordo dipendente
Istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico	€ 750,00 Spettante in misura unica, indipendentemente dall'esistenza di più situazioni	€ 750,00	/	€ 750,00
Complessità organizzativa	€ 30,00 Valore unitario da moltiplicare per il numero di personale docente e ATA in organico di diritto	€ 30,00	84	€ 2.520,00
TOTALE INDENNITA' DI DIREZIONE LORDO DIPENDENTE				**€ 3.270,00**
INDENNITA' di DIREZIONE (parte fissa) al SOSTITUTO D.S.G.A.				**€ 943,60**

Inoltre, verificato che per gli a.s. 2016/17 e 2017/18 alla D.S.G.A. facente funzione era stata liquidata solo la parte variabile dell'indennità di direzione e non la parte fissa, convenuto con le

RSU di liquidare i compensi spettanti all'interessata, vengono tolte dalla disponibilità del fondo anche tali quote:

INDENNITA' di DIREZIONE (parte fissa) al SOSTITUTO D.S.G.A. a.s. 2016/17	**€ 943,60**
INDENNITA' di DIREZIONE (parte fissa) al SOSTITUTO D.S.G.A. a.s. 2017/18	**€ 943,60**

La suddivisione della parte restante fra personale docente e A.T.A. avviene secondo questa modalità:

70% personale Docente
30% personale ATA.

In tal modo spettano al personale Docente:

a1. Miglioramento offerta formativa – 70% Fondo Istituzione Scolastica	€	22.059,12
a2. Economie a.s. 2020/21 FIS Docenti	€	2.110,61
b. Funzioni strumentali al POF	€	3.287,04
d1. Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti	€	1.645,11
d2. Economie a.s. 2020/21 ore eccedenti	€	1.499,23
e1. Attività complementari di educazione fisica	€	832,31
e2. Economie a.s. 2020/21 attività di educazione fisica	€	1.289,43
g. Valorizzazione del personale scolastico – 70% Docenti	€	6.296,16
h. Indennità sostituzione DSGA – 70% Docenti	€	4.207,13

Spettano al personale A.T.A.:

a1. Miglioramento offerta formativa – 30% Fondo Istituzione Scolastica	€	9.453,91
a3. Economie a.s. 2020/21 FIS A.T.A.	€	1.350,00
c. Incarichi specifici del personale ATA	€	2.157,58
g. Valorizzazione del personale scolastico – 30% A.T.A.	€	2.698,36
h. Indennità sostituzione DSGA – 30% A.T.A.	€	1.803,06

Spettano sia al personale Docente che A.T.A.:

f1. Aree a rischio e contro emarginazione scolastica	€	1.478,30
f2. Economie a.s. 2020/21 aree a rischio	€	318,40

Art. 7

L'accesso al Fondo sarà permesso anche ai titolari di funzioni aggiuntive o funzioni obiettivo e collaboratori, a condizione che l'attività svolta a carico del Fondo non sia riconducibile alla specifica funzione di cui si è titolari.

Art. 8

L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, funzioni aggiuntive e strumentali all'insegnamento, di cui al presente accordo, dovrà essere effettuata attraverso comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando, ove possibile, le modalità e i tempi di svolgimento, nonché l'importo lordo spettante.

Art. 9: Informazione

L'informazione preventiva relativa alle attività e ai progetti retribuiti con il Fondo d'Istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità del medesimo sarà fornita alle R.S.U..

CAPO III: PERSONALE A.T.A.

Art. 10: Attività aggiuntive da retribuire con il Fondo d'Istituto.

Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale A.T.A. non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggiore impegno rispetto a quello previsto dal proprio carico di lavoro.
I part-time avranno un riconoscimento proporzionale alle ore prestate.

L'attribuzione del compenso verrà fatta in proporzione al numero di assenze del personale, tenendo conto che al di sopra del 40% delle assenze - per qualunque motivo – calcolate dal 1 settembre al 30 giugno non verrà attribuito nessun compenso.
Nel caso di lockdown le attività verranno compensate in misura proporzionale rispetto ai mesi di effettiva presenza a scuola, ad eccezione di smart working (valido solo per personale di segreteria), nel qual caso saranno retribuite interamente.
Vengono incentivate le seguenti attività, per le ore a fianco riportate:

a) collaboratori scolastici

- lavoro su più Plessi **300,00 €**
- Attività di appoggio alla segreteria (solo Secondaria Ponso) **200,00 €**
- Pulizie straordinarie Secondaria Ponso e Ospedaletto Primaria **1.045,33 €**

per le successive attività viene stabilito un monte ore complessivo di Istituto di **718 ore** così suddivise:

- 20 % supporto attività didattica di laboratorio, palestra, progetti;
- 20 % sostituzione colleghi assenti, spostamenti fuori sede e flessibilità oraria;
- 40 % incentivazione per maggior carico di lavoro o per emergenza sanitaria Covid-19;
- 20 % assistenza handicap (al personale non compreso negli incarichi specifici)

b) assistenti amministrativi

Per le seguenti attività viene stabilito un monte ore complessivo di Istituto di **330 ore**:

- Percorsi di approfondimento da programmare per il buon fine delle pratiche e per fornire adeguata risposta all'utenza;
- Uso di sistemi di informatica di cui la scuola è dotata al fine dell'efficienza, snellimento e rapidità del servizio (informatizzazione delle certificazioni, scritture e stampati in genere, graduatorie, progressione di carriera, elezioni ecc. …);
- Prestazione aggiuntive necessarie per far fronte ad esigenze straordinarie (adempimenti conseguenti a disposizioni normative che riducono i tempi materiali utili per l'espletamento delle pratiche, ritardo delle circolari e sovrapposizioni di scadenze non programmabili, adempimenti legati all'emergenza Covid-19);
- Attività di cooperazione volte a migliorare la qualità delle prestazioni e favorire il funzionamento dell'ufficio in modo continuo ed omogeneo (interscambio delle informazioni sia sulla normativa che sull'uso delle tecnologie);
- Turnazione;
- Partecipazione a progetti;
- Prestazioni aggiuntive per aggiornamenti nuovi sistemi informatici;
- Prestazioni aggiuntive per maggiori carichi di lavoro per sostituzione di colleghi assenti.

L'importo per le Aree a rischio e contro l'emarginazione scolastica viene suddiviso dando la quota parte di € 72,50 al personale A.T.A. di Segreteria.

Art. 11: Incarichi specifici.

In base all'art. 47 del CCNL 2003, vengono identificati i seguenti incarichi specifici (€ 2.157,58)

a) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

n. incarichi	***Descrizione incarico***	***Importo complessivo***
1	Coordinamento area personale e Gestione server – Ricostruzioni carriera - Pratiche pensioni	600,00
1	Archiviazione digitale documenti – Pubblicazione comunicati D.S.	200,00
2	TOTALE	**800,00**

b) COLLABORATORI SCOLASTICI

n. incarichi	***Descrizione incarico***	***note***	***Importo complessivo***

n. incarichi	*Descrizione incarico*	*note*	*Importo complessivo*
2	Cura nell'igiene personale (scuola infanzia)	Suddiviso fra due unità 1 + 1 a 24 ore	200,00
4	Assistenza Handicap	Suddiviso fra 4 unità (n. 1 part-time a 18 ore e n. 3 t.p. Piacenza Infanzia e primaria Palugana)	700,00
4	Piccola Manutenzione, con esclusione degli impianti elettrici	Suddiviso Ponso sec. – Carceri prim. e sec. – Palugana - Ospedaletto prim. e sec.	457,58
10	TOTALE		**1.357,58**

Gli incarichi relativi alla manutenzione si intendono per: sistemazione arredamento di aule e laboratori (spostamento, montaggio e sistemazione delle scaffalature, nonché spostamento e sistemazione di mobili o libri) e piccola manutenzione (riparazione di banchi, porte, sedie, armadi, maniglie, cassette di scarico acqua dei bagni, termosifoni, rubinetti e attrezzi ginnici; montaggio di attaccapanni, tinteggiatura, giardinaggio), pagabili solo con documentazione dei lavori fatti, rilevabili attraverso apposite schede che i collaboratori dovranno compilare.
La somma totale viene ripartita proporzionalmente in base al numero di alunni e classi o sezioni dei plessi assegnati a ciascun collaboratore individuato.
Agli incarichi si accede attraverso domanda individuale che sarà valutata secondo la normativa contrattuale vigente.
Non è possibile assegnare l'incarico specifico a chi beneficia dell'art. 7 (sulla base dell'Intesa nazionale del 13 maggio 2011) e a chi, tra gli amministrativi, è titolare della seconda posizione economica.

CAPO IV: DOCENTI

Art. 12: Attività da retribuire con il Fondo d'Istituto

1. Sono incentivabili con il Fondo di Istituto tutte le attività deliberate dal Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio d'Istituto.
2. Le stesse possono essere attività svolte oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggiore impegno rispetto a quello previsto dal proprio carico di lavoro. Nel caso di lockdown le attività verranno compensate in misura proporzionale rispetto ai mesi di effettiva presenza a scuola.
3. Sono incentivabili le attività di insegnamento svolte oltre l'orario di servizio riguardanti attività di recupero, potenziamento e realizzazione di progetti effettuate oltre l'orario scolastico degli alunni come pure la realizzazione di progetti effettuata entro l'orario scolastico degli alunni, ma oltre il proprio orario di servizio.

4a. Sono incentivabili, in modo forfettario, le seguenti attività funzionali all'insegnamento:

ATTIVITA'	**IMPORTO**
Realizzazione nuovo sito, creazione indirizzi @icponso.cloud	400,00 €
Animatore digitale	200,00 €
Tutor (12 ore x 6 docenti)	1.260,00 €
Tutor tirocinio (1 tutor x 1 tirocinante)	150,00 €
Sostituzione del D.S. per ferie e/o indisposizione:	
- reperibilità	500,00 €
- importo giornaliero su chiamata (30 € x max. 20 giorni)	600,00 €
Coordinatori di classe Secondaria (250 €, 300 € per coordinatori classi Terze)	3.450,00 €
Referenti per la sicurezza (8 ore per plesso x 8 plessi)	1.120,00 €
Preparazione orario Secondaria e Primaria (10 ore x 3 plessi Secondaria + 6 ore x 4 plessi Primaria + 9 ore complessive per sostegno)	1.102,50 €

Responsabili servizio mensa (3 ore per 4 plessi)	210,00 €
Responsabili laboratorio di scienze (2 ore per plesso)	105,00 €
Responsabili laboratorio e materiale informatico (3 ore per plesso)	367,50 €
Responsabili biblioteca (2 ore per plesso)	280,00 €
Responsabili sussidi (2 ore per plesso)	280,00 €
Referenti Covid e sostituti (€ 300 per plesso, suddivisi a seconda del grado di collaborazione tra le due figure)	2.400,00 €
Coordinamento PTOF (€ 60 x responsabile di plesso + € 100 per aggiornamento PTOF)	580,00 €
Correzione prove Invalsi Primaria	1.000,00 €
Progetto Recupero-Potenziamento (interruzione lezioni per 3 giorni in tutti i plessi)	1.000,00 €
Progetto Continuità e Orientamento	1.000,00 €
Commissione GLI	350,00 €
Progetto Scuola in festa, Primaria Palugana	175,00 €
Progetto Imparo il latino, Secondaria Ospedaletto	350,00 €
Progetto Cinema a scuola, Secondaria Carceri	105,00 €
Progetti Biblioteca viva, Solidarietà, Secondaria Ponso (complessivi)	157,50 €
Referente educazione civica	200,00 €
Referente bullismo	200,00 €
Referente salute	200,00 €
Referente sordità	100,00 €

4b. Per le successive attività la retribuzione avverrà secondo criteri proporzionali al numero degli insegnanti:

Responsabili di plesso:

- 20 ore di base per ciascun plesso, comprensive delle riunioni col D.S. (350 €);
- 400 ore rapportate al numero degli insegnanti del plesso.

5. L'importo per le Aree a rischio e contro l'emarginazione scolastica viene suddiviso dando la quota parte di € 1.575 al personale Docente per attività di insegnamento, ripartito tra i vari Plessi (45 ore complessive), ed € 149,20 al personale Docente per attività di organizzazione degli interventi.

6. Per la sostituzione dei colleghi assenti verrà utilizzata la parte prevista, pari ad € 1.645,11, oltre alle economie a.s. 2020/21 di € 1.499,23.

Art. 13: Funzioni strumentali all'insegnamento (F.S.)

Il numero delle F.S. e le attività da esplicare sono identificate con delibera del Collegio dei docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono attribuite formalmente dal Dirigente scolastico.

Le parti, vista la delibera del Collegio dei docenti e la disponibilità finanziaria, valutati i carichi di lavoro corrispondenti, convengono di corrispondere i seguenti compensi alle relative funzioni strumentali (€ 3.287,04 lordo dipendente):

- coordinamento e gestione delle attività di Orientamento **€ 800**
- manutenzione dei laboratori informatici, dei PC e delle LIM dell'Istituto **€ 800**
- Coordinamento registro elettronico **€ 800**
- Inclusione (BES-DSA-Disabili) **€ 887,04**

Art. 14: Attività complementari di educazione fisica

Per le attività complementari di educazione fisica sono disponibili € 832,31, a cui si sommano € 1.289,43 quali economie a.s. 2020/21 e aa.ss. precedenti. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, C.C.N.L.

2018, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della Primaria.

Art. 15: Misura dei compensi

Le attività di insegnamento svolte oltre l'orario di servizio vanno compensate secondo quanto stabilito dal C.C.N.L..

Art. 16: Natura premiale della retribuzione accessoria

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono esplicitare preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica, da parte del Collegio dei Docenti e del Dirigente Scolastico, della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente, in accordo con la RSU, dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

Art. 17: Utilizzazione delle disponibilità eventualmente residuate

Il Fondo è utilizzato nella sua interezza. Non verrà accantonata nessuna somma. Gli eventuali importi residui non utilizzati saranno riportati al successivo anno scolastico.

Art. 18: Variazione della situazione

La validità del presente contratto, per quanto riguarda la sola parte economica, è subordinata alle assegnazioni finanziarie che il Ministero, attraverso i propri Uffici periferici, assegnerà a questo Istituto; nel caso in cui pervenissero nuovi finanziamenti ne sarà data comunicazione e su di essi verrà effettuata contrattazione; in tale sede saranno fornite anche le variazioni di bilancio conseguenti.

Art. 19: Fondo per la valorizzazione del personale scolastico

Ai sensi della nota n. 21503 del 30 settembre 2021, all'Istituto sono assegnati € 8.994,52 per la valorizzazione del personale scolastico a.s. 2021/22. L'importo è al lordo dipendente.
Tali risorse, ai sensi dell'art. 1, comma 249, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 C.C.N.L. 2007.
Tenendo conto delle economie dello scorso a.s., grazie alle quali si è data sufficiente copertura alle attività previste, si ritiene di utilizzare la quota parte del fondo destinata ai docenti, pari ad € 6.296,16, per la valorizzazione degli stessi, in maniera analoga allo scorso anno. A questi si aggiungono € 734,36 provenienti da quota parte dell'indennità al sostituto DSGA. I docenti presenteranno autocertificazione della formazione e delle attività svolte, secondo il modello già utilizzato e sperimentato.
Esaminato l'ammontare del fondo, si conviene che il premio individuale massimo non potrà superare € 400, mentre il premio minimo non potrà scendere al di sotto di € 50.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONSO
Via Rosselle, 12 – 35040 PONSO
Tel. 0429-95095 C.F. 82006530289
e-mail: PDIC831009@istruzione.it - sito: www.ic-ponso.it

ARTICOLATO RELATIVO ALL'ESAME CONGIUNTO SULLE DISPOSIZIONI DA ADOTTARE INERENTI IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico	Nicola Soloni	__firmato_____

PARTE SINDACALE

R.S.U.	Rinaldo Tiziana	__firmato_____
	Fraccarollo Marina	__firmato_____
R.S.A	Marigo Paola	__firmato_____

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	CGIL	……
	CISL	……
	UIL	……
	SNALS	……

CAPO I

PARTE COMUNE

Art. 1 - Permessi retribuiti e brevi. Scambio d'orario.

In relazione alla sempre maggiore difficoltà a far fronte alle esigenze di sostituzione del personale assente e considerando il risparmio economico per l'Amministrazione rispetto alla sostituzione del dipendente per l'intera giornata, si concorda quanto segue:

a) Il personale docente e A.T.A., in alternativa ai permessi retribuiti e/o permessi brevi, può usufruire di scambio d'orario, concesso dal Dirigente scolastico previa valutazione della salvaguardia dei diritti degli alunni e a condizione che non siano pregiudicate le prestazioni professionali connesse al servizio dei turni oggetto di scambio.
b) La motivazione della richiesta di scambio d'orario sarà fornita mediante autocertificazione del richiedente e non sarà respinta dal Dirigente scolastico, salvo cause di forza maggiore o per verificate esigenze di servizio, come da comma precedente, e sarà accompagnata da dichiarazione del collega che assicura lo scambio;
c) Ai sensi dell'art.33 del CCNL vigente, ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Le modalità di fruizione di tali permessi sono disciplinate dall'art. 33 stesso, a cui si fa riferimento. Si ricorda che i permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. In particolare, quando il permesso raggiunge o supera le 5 ore sarà considerata un'intera giornata. Si ricorda, inoltre, che l'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Art. 2 - Ore eccedenti

Le ore eccedenti l'orario settimanale sono retribuite secondo il CCNL vigente e gli insegnanti saranno utilizzati tra quanti si renderanno disponibili, nel seguente ordine di priorità: tra quelli della stessa classe, della stessa disciplina e dello stesso Plesso.

Art. 3 - Criteri per la scelta dei partecipanti a corsi di formazione del personale docente e A.T.A. o analoghi

L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento dev'essere promossa e gestita dall'Amministrazione centrale o periferica, da soggetti qualificati (Università, Istituti pubblici di ricerca,…) o accreditati.

Il numero massimo dei partecipanti verrà determinato in rapporto alla disponibilità di personale del/dei plessi di appartenenza di coloro che faranno la richiesta.

Per i docenti, qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste, in tutto o in parte coincidenti, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attività d'insegnamento secondo l'orario delle lezioni in vigore, il Dirigente Scolastico, tenuto conto anche di eventuali assenze programmate o non programmate di altri docenti del plesso nello stesso periodo, darà priorità nell'ordine a:

a) docenti che rivestano ruoli di supporto ai colleghi (funzioni strumentali, referenti d'Istituto, referenti di progetto, …);
b) docenti che si impegnino per iscritto a divulgare quanto appreso ai colleghi attraverso momenti formali d'incontro;
c) docenti che nell'a.s. precedente non abbiano fruito di permessi.

Per il personale collaboratore scolastico, per dare maggiori opportunità di formazione, si applicherà la flessibilità oraria e la possibilità di utilizzo del personale anche su plessi diversi da quello di appartenenza.

Art. 4 – Diritto alla disconnessione

Il personale scolastico sarà contattato telefonicamente o via mail dalla Dirigenza nella maggioranza dei casi in orario di servizio antimeridiano, dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.30. Potrà accadere che, in casi limitati e solo per urgenze, il personale sia contattato in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30. In nessun caso verrà contattato dalle 19.30 alle 7.30 del mattino successivo o di giorno festivo, a meno che non si tratti di personale A.T.A. che abbia dato la propria disponibilità per interventi notturni e/o festivi nel caso suoni l'allarme del Plesso o nel caso necessiti un intervento tempestivo per la gestione di un caso Covid-19 positivo, con contestuale informazione da parte del referente Covid di Plesso alle famiglie degli alunni delle azioni intraprese.
Il personale, nel caso di comunicazione via mail, è tenuto alla conoscenza del contenuto della stessa entro le 48 ore.

CAPO II

PERSONALE DOCENTE

Art. 5 - Orario di lavoro

a) Criteri generali

1. L'orario di docenza sarà distribuito, di norma, su non meno di 5 giorni settimanali e in non meno di 3 giorni per il personale in regime di part-time; pertanto, nella stesura dell'orario si potrà tener conto che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale su sua indicazione.
2. I giorni "liberi" dall'insegnamento saranno fruiti dai docenti a rotazione annuale.
3. Il numero dei rientri pomeridiani dovrà essere assegnato in modo equanime.
4. Ferme restando le competenze in materia di definizione dell'orario delle attività di insegnamento, sarà tenuto conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla L. 1204/71, dalla L.104/1992 e dal D.L.151/2001.
5. Le ore "a disposizione" potranno essere utilizzate per la sostituzione di colleghi assenti e/o per Progetti di Plesso secondo delibera del Collegio dei docenti.
In caso di assenza si procede alla nomina del supplente dopo aver primariamente utilizzato le ore a disposizione e successivamente le ore eccedenti; nel caso questo non fosse possibile, per garantire il diritto allo studio (vedi anche Nota Ministeriale 14991 del 06-10-2009) si procederà alla nomina di supplente dal secondo giorno se l'orario di servizio del docente assente risulterà superiore alle due ore.
6. Ferme restando le disposizioni in materia contenute nel CCNL del Comparto scuola, l'orario di servizio giornaliero non potrà superare le 9 ore e la durata massima dell'impegno orario giornaliero continuativo è fissata in 7 ore e 12'; oltre tale periodo dovrà esserci un'interruzione di almeno 30'.
7. Le attività di sorveglianza educativa alla mensa dovranno essere effettuate a turno (annualmente) al fine di distribuire equamente il carico di lavoro.
8. La partecipazione a riunione di organi collegiali - comunque articolati – di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art.42 del CCNL 4/10/1994, che ecceda i limiti di cui alla predetta norma, rispetto alla programmazione annuale approvata dal Collegio docenti, costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività.

b) Docenti di sostegno

I docenti di sostegno non possono, di norma, essere adibiti alla sostituzione di colleghi assenti, se non per brevi periodi riconducibili a unità orarie, non superiori ad una giornata e per eventi imprevisti per i quali non si è potuto provvedere alla sostituzione in maniera programmata. Si ribadisce che il docente di sostegno, in quanto "docente della classe", dovrà rimanere in classe anche in caso di assenza dell'alunno seguito e dovrà partecipare agli incontri deliberati nel Piano delle attività, in particolare i ricevimenti generali e la consegna delle schede, per l'intero orario stabilito, in affiancamento al docente coordinatore.

c) Docenti in servizio su più Plessi

I docenti a scavalco possono essere assegnati ad un massimo di tre Plessi, date le particolari condizioni che si possono verificare.

Lo scavalco, ove possibile, dovrà essere effettuato in giornate non coincidenti limitando al massimo gli spostamenti nell'arco della stessa giornata e, comunque, prevedendoli in un numero non superiore a due giorni nell'arco di ciascuna settimana.

Art. 6 - Casi particolari di utilizzazione.

1.Nel caso in cui la classe sia in viaggio o visita didattica, in base a quanto previsto nel CCNL i docenti potranno essere utilizzati per attività d'insegnamento per un numero pari a quello previsto dal proprio orario giornaliero, prioritariamente nell'ambito del proprio Plesso; in caso eccezionale, debitamente motivato, anche in Plessi diversi in base alla graduatoria d'Istituto. Eventualmente diverse forme di utilizzazione possono essere concordate con il docente interessato.
2.Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano programmate nel limite previsto dal CCNL vigente.
3. Nel caso di assenza, specie se continuativa, dell'alunno disabile, stante il principio del buon andamento della pubblica amministrazione e la necessità di condurre gli studenti al più alto grado di successo formativo, il relativo docente di sostegno potrà essere utilizzato, qualora le attività della classe cui è assegnato lo permettano, in progetti di inclusione o rinforzo di alunni BES di altre classi oppure in sostituzione di colleghi assenti, all'interno del Plesso di servizio.

Art. 7 – Orario delle riunioni

1. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, se non per motivi di particolare importanza e urgenza.
2. Le riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle ore 14.00 e non oltre le ore 19.00; la durata massima di una riunione – salvo eccezionali esigenze – è fissata in ore tre.
3. Il Dirigente scolastico provvederà a definire – all'interno del piano annuale delle attività – un calendario delle riunioni.
4. Eventuali variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, fatto salvo il verificarsi di situazioni eccezionali.

Art. 8 – Vigilanza

La vigilanza sugli alunni all'intervallo sarà effettuata tra i docenti che hanno lezione secondo il Piano di sorveglianza di Plesso.

CAPO III

PERSONALE A.T.A.

Art. 9 – Atti preliminari

1 - Il Dirigente Scolastico, sentita la D.S.G.A., stabilisce quante unità di personale assegnare alle diverse sedi, tenendo conto della suddivisione dei settori di lavoro per le diverse professionalità
2 – In considerazione di quanto previsto dall'art. 64 comma 4 del C.C.N.L., le ore relative ai corsi di aggiornamento frequentati potranno essere recuperate solo previo accordo con il D.S. e la D.S.G.A. compatibilmente con le esigenze della scuola.

Art. 10 – Assegnazione ai plessi, succursali e sezioni staccate

1 – L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico.
2 – Prioritariamente deve esserci una distribuzione che ripartisca omogeneamente il personale formato per la prevenzione incendi e primo soccorso.
3 – Successivamente a quanto stabilito nel comma 2, il personale viene confermato nella sede dove ha prestato servizio nell'anno scolastico precedente, salvo quanto disposto nei commi seguenti e previa copertura.

3 – Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti non occupati da personale già in organico nella scuola nell'anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità, sulla base della disponibilità degli interessati ed eventualmente della graduatoria interna:

- assegnazione di un'unica sede di servizio del personale utilizzato su due o più sedi
- assegnazione ad altra sede del personale già in servizio
- assegnazione alle sedi del personale entrato in organico con decorrenza 1 Settembre
- assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato

4 – Qualora non sia possibile confermare tutto il personale in servizio in una delle sedi, per decremento d'organico o altro, si procede all'assegnazione in altra sede a domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si procede d'ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria del Plesso interessato.

5 – In tutte le fasi, valgono le precedenze ex legge 104/92.

6 – Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione di una o più unità di personale.

Art. 11 – Sostituzione dei colleghi assenti

La sostituzione dei colleghi assenti avverrà attraverso Personale dei Plessi maggiormente forniti, indipendentemente dalla graduatoria e a turnazione o con ore straordinarie che saranno poi recuperate durante il periodo estivo o di sospensione delle lezioni.

Art. 12 – Chiusura prefestiva

Tale chiusura può essere disposta previa delibera del Consiglio di Istituto quando è richiesta almeno dal 75% del personale in servizio e su valutazione del Dirigente stesso.

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, a meno che il personale non intenda estinguere crediti di lavoro, con:

- giorni di ferie o festività soppresse;
- ore di lavoro straordinario non retribuite.

Art. 13 – Crediti di lavoro, lavoro straordinario e riposi compensativi

1. - Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo, nonché le attività riconosciute come maggior onere in servizio, oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.

2. - Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

3. - La prestazione di lavoro straordinario è espressamente e preventivamente autorizzata dal Dirigente o dal D.S.G.A. sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.

4. - Le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono essere monetizzate oppure, su richiesta del dipendente, dar luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni o a ore entro il termine massimo di tre mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Art. 14 – Orario di servizio, rilevazione dell'orario e ritardi. Fasce di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

1. - Nella definizione dell'orario si tiene conto sia delle esigenze dei lavoratori che delle necessità di servizio, assicurando le prime qualora non siano in contrasto con quest'ultime.

L'orario normale deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e di tutte le riunioni degli OO.CC.

2. - Durante i periodi di chiusura totale dei locali (es. elezioni politiche, interruzione dell'energia elettrica) i collaboratori scolastici dei Plessi interessati faranno servizio in quelli vicini solo se in essi ci saranno particolari necessità. Le chiamate seguiranno l'ordine della graduatoria a partire dall'ultimo.

3. - Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatico.
4. - Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attività lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
5. - Ogni ritardo sull'orario di ingresso al lavoro va debitamente motivato e comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio. Resta inteso che per ritardi frequenti o privi di adeguata motivazione verrà applicato quanto previsto nel codice disciplinare.
6. – Ai sensi dell'art.22, comma 4, lettera c6) del CCNL 2016-2018 sono previsti i seguenti criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare:

a) l'orario flessibile è permesso se favorisce l'erogazione del servizio e non lo contrasta. Pertanto la flessibilità non può costituire un sistema al quale il dipendente aderisce per giustificare ritardi, iniziando o finendo a proprio piacimento l'orario di servizio - in tal caso è valido il comma precedente – ma piuttosto deve rappresentare un sistema organicamente programmato e funzionalmente giustificato.
b) Perché sia concessa la flessibilità è necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
   - il personale deve appartenere ad una delle seguenti categorie: genitore con figli minori di 3 anni; genitore con figli in età scolare; persona disabile o che assiste familiare disabile e/o anziano.
   - il personale deve fare formale richiesta al Dirigente, debitamente motivata secondo il punto precedente;
   - la richiesta dev'essere compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
c) I criteri per individuare le fasce temporali sono i seguenti:
   - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario d'inizio delle lezioni;
   - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezzora successiva all'orario di conclusione delle lezioni;
d) L'orario va concordato e autorizzato dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, assicurando sempre lo svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari previste.
e) In aggiunta ai punti precedenti il personale A.T.A. può usufruire di scambi del turno di lavoro, alle condizioni previste all'art. 1 lettera a).
f) Vale, inoltre, quanto previsto all'art. 53, comma 2, del CCNL 2006-2009.

Art. 15 - Accordo annuale

All'inizio di ogni anno scolastico vengono determinati i criteri e le modalità per l'assegnazione del salario accessorio, sulla base del presente contratto e dei contratti di livello superiore
Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà alla verifica dell'accordo annuale.

Art. 16 – Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal Ministero;
- Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
- Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
- Eventuali contributi finalizzati dei genitori.

Art. 17 – Suddivisione delle risorse

La suddivisione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica tra le diverse figure professionali e i diversi ordini e gradi (o indirizzi) avviene sulla base delle attività aggiuntive e/o extracurricolari stabilite dal POF Triennale.

Art. 18 – Criteri di suddivisione delle risorse

I requisiti per accedere agli incarichi relativi sono stati identificati in titoli e\o esperienze connesse alle competenze necessarie per l'espletamento delle funzioni identificate.

Art. 19 – Conferimento degli incarichi

Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Art. 20 – Individuazione

Il Dirigente Scolastico individua il personale da utilizzare nelle attività aggiuntive sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità in rapporto alle attività da svolgere, nel caso sia richiesta una specifica professionalità;
- disponibilità espressa dagli interessati.